

Ai gentili clienti
Loro sedi

Sisma Emilia: canone Rai escluso per le abitazioni colpite dal Sisma

Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che, **gli abbonati privati alla TELEVISIONE che, a causa degli eventi sismici della Regione Emilia del 20 e del 29 maggio 2012, hanno subito la distruzione dell'apparecchio televisivo o hanno ricevuto ordinanza di sgombero dalla propria abitazione, non devono il canone RAI fino a quando non rientrano in possesso di un apparecchio televisivo.** A tal fine, **gli interessati devono presentare un'apposita dichiarazione con la quale attestano: i) l'inagibilità dell'abitazione,** ovvero la distruzione dell'apparecchio televisivo; **ii) di non detenere altri apparecchi televisivi, presso una diversa dimora propria o dei componenti del nucleo familiare.** Ciò detto, rendiamo noto che **è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate la dichiarazione che i contribuenti colpiti dal sisma del maggio 2012 possono presentare per ottenere la sospensione del pagamento del canone RAI,** la quale dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate, S.A.T. Sportello Abbonamenti TV - casella postale 22 - 10121 Torino. **L'esonero in parola non dovrebbe valere, invece, per i soggetti che sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento cosiddetto speciale** (coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive presso esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico e che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto). In altre parole, **per quest'ultima categoria di soggetti,** non dovrebbe sussistere l'esonero dal pagamento del canone speciale **anche se,** a seguito dell'evento sismico del maggio 2012 **sia stata emessa un ordinanza di sgombero dei locali** (esercizi pubblici, locali aperti al pubblico) **all'interno dei quali erano utilizzati i predetti apparecchi televisivi.** Pertanto, in assenza di specifiche indicazioni in merito, **ai titolari di abbonamento speciale - che sono impossibilitati ad impiegare nell'esercizio della propria attività apparecchi televisivi** (a causa, ad esempio, dell'inagibilità dei propri locali) - **non resta che inviare alla sede regionale RAI competente per territorio, comunicazione di disdetta dell'abbonamento speciale,**

mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, **specificando la distruzione degli apparecchi, ovvero l'inagibilità dei locali all'interno dei quali sono impiegati.**

Il canone RAI

Come noto, il **canone di abbonamento Rai rappresenta la principale fonte di finanziamento del servizio pubblico televisivo nella maggior parte dei paesi europei. Detto canone è dovuto** da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi, **indipendentemente dall'uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive.**

Con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni **ha precisato cosa debba intendersi per** "apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni" ai fini dell'insorgere dell'obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938).

OSSERVA

In sintesi, **debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale** (terrestre o satellitare) **di radiodiffusione dall'antenna radiotelevisiva.**

Riportiamo di seguito la tabella – elaborata dal Ministero - dove si elencano, a titolo esemplificativo, gli apparecchi atti ed adattabili, soggetti al pagamento del canone TV, e gli apparecchi che non lo sono in quanto né atti né adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo.

Apparecchiature atte alla ricezione	Apparecchiature adattabili alla ricezione	Apparecchiature né atte né adattabili
<ul style="list-style-type: none">- Ricevitori TV fissi;- Ricevitori TV portatili;- Ricevitori TV per mezzi mobili;- Ricevitori radio fissi;- Ricevitori radio portatili;- Ricevitori radio per mezzi mobili;- Terminale d'utente per telefonia mobile dotato di	<ul style="list-style-type: none">- Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV;- Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radiotv;- Scheda per computer dotata di sintonizzatore radiotv;- Decoder per la TV digitale terrestre;- Ricevitore radiotv satellitare;- Riproduttore multimediale,	<ul style="list-style-type: none">- PC senza sintonizzatore TV;- monitor per computer;- casse acustiche;- videocitofoni.

ricevitore radiotv (es. cellulare DVB-H); - Riprodotto multimediale dotato di ricevitore radiotv (es. lettore mp3 con radio FM integrata).	dotato di ricevitore radiotv, senza trasduttori (es. Media Center dotato di sintonizzatore radiotv).	
---	--	--

OSSERVA

Come si è potuto appurare, il semplice personal computer non è né atto né adattabile, mentre risultano atti alla ricezione, ad esempio, i lettori mp3 con radio FM integrata.

Esistono due tipi di canone:

- quello per **uso ordinario**, dovuto da chi detiene apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in ambito familiare,
- quello **speciale**, dovuto da chi detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dall'ambito familiare.

Abbonamenti ad uso privato

Nel caso dell'abbonamento per uso privato il canone è unico e copre tutti gli apparecchi detenuti dal titolare nella propria residenza o in abitazioni secondarie, o da altri membri del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia.

OSSERVA

Da diverso tempo, non esistono più i canoni per le seconde case, per le autoradio e per le imbarcazioni da diporto.

I termini di scadenza per il pagamento del canone per abbonamenti ad uso privato sono i seguenti:

Modalità di pagamento	Scadenza
Pagamento annuale	31 gennaio
Pagamento semestrale	1° semestre entro il 31/1 2° semestre entro il 31/7
Pagamento a rate trimestrale	1° trimestre entro il 31/1 2° trimestre entro il 30/4 3° trimestre entro il 31/7

OSSERVA

Qualora la scadenza del termine per il pagamento del canone cada di sabato o di giorno festivo, il pagamento stesso è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 6, comma 8, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito nella legge 27 luglio 1994, n. 473).

SISMA MAGGIO 2012 - Canone Tv

Gli abbonati privati alla TELEVISIONE che, a causa degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, hanno subito la distruzione dell'apparecchio televisivo o hanno ricevuto ordinanza di sgombero dalla propria abitazione, non devono il canone fino a quando non rientrano in possesso di un apparecchio televisivo. A tal fine, **gli interessati devono presentare un'apposita dichiarazione con la quale attestano l'inagibilità dell'abitazione o la distruzione dell'apparecchio televisivo** e di non detenerne altri presso una diversa dimora propria o dei componenti del nucleo familiare

La dichiarazione deve essere **inviata** al seguente indirizzo

- **Agenzia delle Entrate**
- **S.A.T. Sportello Abbonamenti TV –**
- **casella postale 22 –**
- **10121 Torino.**

DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ DELL'ABITAZIONE O DI DISTRUZIONE DELL'APPARECCHIO TELEVISIVO A CAUSA DEGLI EVENTI SISMICI DI MAGGIO 2012

Il sottoscritto/a _____

Data di nascita _____ Comune di nascita _____
giorno mese anno

Provincia _____ Stato estero _____ Codice fiscale _____

Residente a _____ Provincia _____

In via _____

Relativamente all'abbonamento TV numero _____

DICHIARA

1) Che a seguito dell'evento sismico del maggio 2012 è stata emessa da..... ordinanza di sgombero dall'abitazione n. del e che non detiene apparecchio/i televisivo/i in residenze o dimore, proprie o dei componenti del nucleo familiare anagrafico, diverse da quello oggetto di sgombero;

2) Che ha subito la distruzione di tutti gli apparecchi detenuti presso tutte le residenze e dimore proprie e dei componenti del nucleo familiare anagrafico

Data _____ Firma leggibile _____
giorno mese anno

Abbonamenti ad uso speciale

Devono pagare il canone di abbonamento speciale RAI, invece, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.

Struttura	Descrizione esercizio pubblico/ locale aperto al pubblico
CATEGORIA A	Alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento.
CATEGORIA B	Alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso.
CATEGORIA C	Alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari.

CATEGORIA D	Alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici.
CATEGORIA E	strutture ricettive (Alberghi, Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere) di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421.

L'abbonamento speciale ha validità limitata all'indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione; pertanto, chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un abbonamento per ciascuna di esse (è il caso, ad esempio, delle catene alberghiere, o delle filiali di banca

OSSERVA

Peraltro, si rammenta che l'art. 17 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011, ha previsto che *"le imprese e le società... nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nei provvedimenti di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale"*.

L'esonero in parola non dovrebbe valere, invece, per i predetti soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento cosiddetto speciale anche se, a seguito dell'evento sismico del maggio 2012 **sia stata emessa un'ordinanza di sgombero dei locali** (esercizi pubblici, locali aperti al pubblico) **all'interno dei quali sono utilizzati i predetti apparecchi televisivi.**

Pertanto, in assenza di specifiche indicazioni in merito, **ai titolari di abbonamento speciale** - che sono impossibilitati ad impiegare nell'esercizio della propria attività apparecchi televisivi (a causa, ad esempio, dell'inagibilità dei propri locali) - **non resta che inviare** alla sede regionale RAI competente per territorio, **comunicazione di disdetta dell'abbonamento speciale, mediante**

raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando la distruzione degli apparecchi, ovvero l'inagibilità dei locali all'interno dei quali sono impiegati

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO